

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO
CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa da:

AT e GS, con il patrocinio dell'avv. TA

ATTORI

contro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE

CONVENUTA

Il Giudice dott.ssa XX,
esaminati gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 20.02.201_,
rilevato che la relazione di ctu redatta nel corso del procedimento *ex art. 696-bis* cpc non possa essere assimilata *quoad effectum* alla relazione di ctu, sia essa espletata nel corso del giudizio di cognizione che nell'ambito dell'a.t.p. *ex art. 696* c.p.c., atteso che la *ratio* dell'*art. 696-bis* cpc è quella di incentivare la conciliazione pre-giudiziale, e non quella di fornire alle parti uno strumento di precostituzione di un mezzo di prova da far valere nel giudizio di merito, tant'è che il legislatore non ha esteso all'accertamento tecnico in funzione conciliativa il principio del contraddittorio tecnico;
ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla nomina di un ctu al fine di accertare i profili di negligente ed imperita esecuzione della prestazione professionale allegati in citazione, fermo restando che, ove all'esito di tale accertamento sia profilata una soluzione in linea con il preventivo orientamento, gli attori saranno legittimati a richiedere il risarcimento *ex art. 96* c.p.c. per lite temeraria, in quanto la convenuta li ha costretti a sostenere i costi e le lungaggini del giudizio che si sarebbe dovuto evitare;
ritenuto di dover conferire l'incarico ad un professionista iscritto presso l'albo di altro tribunale al fine di garantire maggiore serenità di giudizio;

P.Q.M.

dispone procedersi a ctu per l'accertamento di quanto in premessa;
nomina a tal fine il dott. XY
rinvia all'udienza del 27._.201_ ore 11,30 per il conferimento dell'incarico, onerando parte attrice della convocazione dell'ausiliario.

Si comunichi, anche al Presidente *ex art. 22 disp. att. c.p.c.*

22 febbraio 2018

Il Giudice
dott.ssa XX

